

# Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



## Regolamento

### Per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (tasi) (art.1 Legge n. 147/2013)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05/09/2014

## INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 3	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 4	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 6	BASE IMPONIBILE
Articolo 7	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DEL TRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Articolo 8	DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 9	VERSAMENTI
Articolo 10	DICHIARAZIONE TASI
Articolo 11	FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI
Articolo 12	RIMBORSI
Articolo 13	SANZIONI
Articolo 14	INTERESSI
Articolo 15	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Articolo 16	ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
Articolo 17	DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO, NORMA DI RINVIO, E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Villa di Serio dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito dall'articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 2

### SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di Villa di Serio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

## ARTICOLO 3

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## ARTICOLO 4

### DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI si considerano le seguenti definizioni:
  - a) Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nella definizione di "abitazione principale" sono comprese le casistiche assimilate per legge ai fini IMU (art.13 D.L.201/2011), nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato a terzi. **A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso a terzi** (per terzi si intendono tutti i soggetti diversi dai soggetti aventi titolo di proprietà o usufrutto sull'immobile).
  - b) Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  - c) Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
  - d) Per "area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione secondo le procedure di legge e dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 come convertito) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

## ARTICOLO 5

### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'articolo 6 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (esiste, pertanto, solidarietà passiva tra possessori e solidarietà passiva tra detentori; ciò consente al comune di rivolgersi per il recupero del tributo indifferentemente ad uno solo dei soggetti coobbligati, ma non incide sulla quantificazione del tributo dovuto da ciascuno di essi).
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto, calcolato applicando al valore imponibile l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare considerata. La percentuale del tributo dovuta dall'occupante, di cui al paragrafo che precede, può essere modificata con delibera di Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote.  
Il tributo complessivamente dovuto deve essere determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle aliquote deliberate dall'Ente.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali citati.

## **ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 e s.m.i.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di intervento di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2011, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D. Lgs 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedentemente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o iscritto in catasto.  
Sono da considerare aree fabbricabili anche quelle già parzialmente edificate ed oggetto di interventi di nuova edificazione, ampliamento o sopralzo da ritenersi oggetto di imposizione dal giorno del rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.  
In caso di fabbricato in corso di costruzione, con riferimento al quale vi sia un frazionamento dell'intervento con presentazione di comunicazione di fine lavori parziali, per la porzione ultimata la base imponibile è costituita dalle singole unità immobiliari realizzate; per la porzione non ultimata, il valore dell'area fabbricabile deve essere ridotto e riproporzionato, scorpendo dalla volumetria di progetto, la volumetria corrispondente alla porzione ultimata ed assoggettata ad imposta come fabbricato.
3. La base imponibile dei fabbricati è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs 42 del 22 gennaio 2004;
  - b) per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio

tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, opportunamente documentata, nella quale deve indicare le condizioni che rendono inagibile l'immobile impedendone l'uso, fatta salva, comunque, la possibilità per il comune di verificare la veridicità di quanto attestato, mediante sopralluogo del proprio tecnico. Ai fini della riduzione della base imponibile assume rilevanza la data di richiesta della perizia o la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

4. Sono considerati inagibili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricati fatiscenti o pericolanti) ed il degrado fisico/strutturale del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., ed il cui futuro utilizzo sia subordinato all'ottenimento di nuova certificazione di agibilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome ed, eventualmente, anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.
6. Il contribuente deve comunicare, mediante la presentazione di opportuna dichiarazione, l'eliminazione della causa ostativa all'uso indicando la data dalla quale è cessato lo stato di inagibilità e l'immobile è stato o poteva essere riutilizzato, nonché gli estremi del nuovo certificato di agibilità.

## **ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DEL TRIBUTO INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può:
  - a. ridurre l'aliquota fino all'azzeramento per determinate fattispecie imponibili o categorie di immobili
  - b. determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Il Comune, pertanto, deve rispettare,
  - per gli immobili soggetti ad IMU e a TASI
    - a. Il vincolo del 6 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze;
    - b. Il vincolo del 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
  - Per gli immobili soggetti solo a TASI
    1. Il vincolo del 2,5 per mille quale aliquota massima (per l'anno 2014)
4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
5. Per l'anno 2014 i vincoli di cui al comma 3 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano previste, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D. L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 e s.m.i., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. Il Consiglio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, individua i servizi indivisibili con indicazione per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è finalizzata, anche in misura parziale. Per Servizi indivisibili si

intendono servizi generali la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività. Non sono pertanto considerati tali i servizi a domanda individuale.

## **ARTICOLO 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni TASI a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 smi, ai sensi dell'art.1, comma 677, L. 147/2013, ricorrendo anche, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma precedente il consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi dell'art.1, comma 679 della L. 147/2013 e smi.
3. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono, altresì, esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7, comma 1 lettere b) c) d) e) f) ed i) del D. Lgs 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla L.27/2012 e s.m.i.
4. Sull'unità a disposizione di AIRE, pensionati nei rispettivi paesi di residenza, ai sensi dell'art.9 bis del D.L.47/2014 convertito in L. 80/2014, la TASI si applica con riduzione del 66,66%.

## **ARTICOLO 9 VERSAMENTI**

1. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 come successivamente modificato con D.L.16/2014 convertito in L.68/2014, e con D.L.66/2014 convertito in L.89/2014.
2. A regime il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui al D. Lgs 360/1998 e smi alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. La TASI è versata direttamente al Comune; il contribuente provvede al versamento in autoliquidazione mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. A decorrere dal 2015 il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti attivando sul sito istituzionale un modulo di calcolo on line e rendendo disponibili a richiesta i modelli di pagamento preventivamente compilati, nonché istruzioni e note informative.
4. L'importo complessivo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto o saldo.
6. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota di possesso ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. L'occupante determina il tributo dovuto in base alle condizioni del titolare del diritto reale sull'immobile detenuto.

**ARTICOLO 10**  
**DICHIARAZIONE TASI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale (art. 9, comma 6, del decreto legislativo 23/2011). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006 e le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU in quanto compatibili.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica sull'apposito modulo con relative istruzioni approvato con decreto del MEF del 26 giugno 2014.

**ARTICOLO 11**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile TASI cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il predetto funzionario cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo tutte le possibili azioni da intraprendere.
2. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ARTICOLO 12**  
**RIMBORSI**

1. Il contribuente, a pena di decadenza, può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di TASI, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dispone in merito nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza (art.1, comma 164, L.296/2006). Non si procede a rimborsi per crediti inferiori/pari ad € 12,00.
2. Il contribuente può procedere a compensazione tra crediti e debiti TASI/IMU (per la sola quota di competenza comunale) previa determinazione del responsabile del tributo che attesti che il credito è certo, liquido ed esigibile (art.1 comma 167 della L. n. 296 del 27.12.2006).

**ARTICOLO 13**  
**SANZIONI**

1. Per le sanzioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art.1, commi 695, 696, 697, 698 e 699 della L.147/2013 e pertanto:
  - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (comma 696);
  - b) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 698);
  - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L.147/2013, finalizzato all'acquisizione di dati e notizie utili alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (comma 698);
  - d) Per l'omesso o il tardivo versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato; se il ritardo nel versamento non supera i 15 giorni la sanzione è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D. Lgs 471/1997 s.m.i.-comma 695 della L.147/2013)

2. Le sanzioni irrogate ai sensi dei commi 696 e 697 dell' art. 1 L.147/2013, sono ridotte ad 1/3 (artt. 16 e 17 del D. Lgs 472/1997) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **ARTICOLI 14 INTERESSI**

1. Sulle somme dovute per TASI si applicano gli interessi legali, come determinati con apposito decreto ministeriale, ed essi sono calcolati secondo il criterio della maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui dette somme sono divenute esigibili (art.1, comma 165, della L. n. 296 del 27.12.2006).
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso devono essere corrisposti al contribuente interessi nella stessa misura indicata al comma 1, con maturazione dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ARTICOLO 15 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

1. I rapporti tra il Comune ed il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
2. Gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art.1, comma 161, L.296/2006).
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emanazione; devono, inoltre, conformarsi al disposto dell'art. 7 della L. n.212/2000 ed, in particolare, i singoli atti, notificati al contribuente nel rispetto del diritto alla privacy, devono sempre indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere;
4. Previa specifica istanza motivata da presentare entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il funzionario responsabile può autorizzare il pagamento rateale, senza maggiorazione di interessi, delle somme contestate con avvisi di accertamento qualora le somme dovute per ciascun anno d'imposta (imposta sanzioni interessi) siano superiori ad € 1.000,00; il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia qualora il debito complessivo da rateizzare superi € 3.000,00. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori a mesi 12. Nell'istanza di cui sopra il contribuente propone i termini della rateizzazione e gli stessi saranno oggetto di apposita determinazione del funzionario responsabile. Il mancato rispetto dei termini autorizzati per la rateizzazione comporta la decadenza dal beneficio medesimo, dall'eventuale beneficio della riduzione delle sanzioni e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Le spese di notifica degli atti impositivi sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, con riferimento agli avvisi di accertamento non regolarizzati spontaneamente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il funzionario attiva le procedure di legge per la riscossione coattiva delle somme liquidate per imposta sanzioni ed interessi
7. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, gli atti inerenti la riscossione coattiva nonché avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso ai sensi del D. Lgs n.546/92 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 16**



### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n.212/2000 ed, in particolare, con riferimento alle contestazioni relative alla basi imponibili delle aree fabbricabili, trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei principi e dei criteri di cui al D. Lgs. n. 218/1997 e s.m.i.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **ARTICOLO 17**

#### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

##### *NORMA DI RINVIO*

##### *E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.